

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Consigliere -  
GIUSEPPE SCOTTI

Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Dott. ANDREA FIDANZIA - Rel. Consigliere -  
-

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO  
Addebito della  
separazione.  
Abbandono del tetto  
coniugale

Ud. 10/03/2022 - CC

R.G.N. 1536/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 1536-2019 proposto da:

BF  
, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE  
21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentato  
e difeso dall'avvocato SETTIMIO DI SALVO;

**- ricorrente -**

**contro**

DC  
, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 3 ,  
presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentata e difesa  
dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE;

**- controricorrente -**

**contro**

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO DI  
NAPOLI E CORTE DI CASSAZIONE;



avverso la sentenza n. 4937/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

### **RILEVATO**

- che con sentenza n. 4937/2018, depositata il 31.10.2018, la Corte d'Appello di Napoli, nella causa di separazione personale pendente tra FB e la moglie <sup>CD</sup>, in accoglimento dell'appello proposto da quest'ultima, ed in riforma della sentenza n. 5851/2018 del Tribunale di Napoli, ha dichiarato l'addebito della separazione al <sup>B</sup> ed ha rideterminato l'assegno di mantenimento a favore della <sup>D</sup> ed a carico dello stesso <sup>B</sup> nella misura di € 600,00 mensili;

- che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione FB affidandolo a quattro motivi, mentre <sup>CD</sup> ha resistito in giudizio con controricorso;

che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

### **CONSIDERATO**

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'addebito della separazione per tradimento;

che, in particolare, le testimonianze che "inchioderebbero" il <sup>B</sup> sono *de relato ex parte* e non hanno il rango di prova ex art. 2697 cod. civ. ;

2. che il motivo è inammissibile;

- che, in proposito, la Corte d'Appello ha dichiarato l'addebito della separazione al <sup>B</sup> sulla base di una duplice *ratio decidendi*, ovvero sia per la relazione extraconiugale, sia per l'abbandono ingiustificato della casa coniugale;



- che, se da un lato, il ricorrente ha censurato la decisione della Corte d'Appello in ordine alla relazione extraconiugale, a suo dire provata con testimonianze de relato ex parte, dall'altro, nessuna censura il ricorrente ha svolto in ordine alla seconda *ratio decidendi* concernente l'abbandono ingiustificato del tetto coniugale, il quale, per la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 648/2020), in quanto violazione del dovere di convivenza, è già sufficiente a giustificare l'addebito, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto;

- che è orientamento consolidato di questa Corte che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (vedi Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020 che è arrivata alla stessa soluzione dell'inammissibilità dell'impugnazione pur con un percorso logico diverso, ovvero per l'esistenza del giudicato sulla "*ratio decidendi*" non censurata);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per assoluta carenza della motivazione;

4. che il motivo è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle S.U. n. 8053/2014 di questa Corte;

5. che con il terzo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. in relazione all'addebito della separazione, sul rilievo che la Corte d'Appello ha completamente omesso di prendere in considerazione la ragione autentica della crisi coniugale, che risiede nei continui dissidi inerenti l'educazione dei figli adottivi (entrambi problematici a causa di traumi infantili sofferti);



6. che il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente neppure dedotto che il fatto che, a suo dire, sarebbe la ragione autentica della crisi coniugale (di cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno) abbia formato oggetto di discussione tra le parti, né indicato "dove " e "come" tale questione sarebbe eventualmente stata prospettata al giudice d'appello;

7. che con il quarto motivo è stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione alla misura della capacità patrimoniale dei coniugi, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la <sup>D</sup> è proprietaria di una lussuosa abitazione familiare nel quartiere del X di X ed è altresì comproprietaria di alcuni immobili in X ;

8. che il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente neppure dedotto "dove " e "come" avrebbe sottoposto tali questioni all'esame della Corte d'Appello, e quindi le stesse abbiano formato oggetto discussione tra le parti;

-9. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso

condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 3.100,00

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2022

Il Presidente  
Giacinto Bisogni

